COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura e delle connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente regolamento, i servizi di cui al comma 1 sono denominati "servizi tecnici".

Articolo 2 – Procedure di affidamento

1. I "servizi tecnici" il cui importo stimato è inferiore a 20.000 euro oltre IVA sono acquisiti in economia mediante affidamento diretto rispettando il principio di alternanza o rotazione. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del successivo articolo 3, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.

2. Gli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, il cui importo stimato è pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è effettuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 2 è effettuato in favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 3 – Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, con l'operatore economico si applica il decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n. 96), se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.

Articolo 4 – Requisiti degli operatori economici

1. L'affidamento dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 è effettuato ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazione economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento mediante la procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, di contratti di pari importo.

Articolo 5 – Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell'offerta, prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l'organizzazione delle prestazioni, la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo di esecuzione della prestazione. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati.

Articolo 6 – Commissione esaminatrice

1. La valutazione di cui al precedente articolo 5 è demandata a una commissione giudicatrice, composta dal responsabile del settore della struttura organizzativa competente per la materia, che la presiede, e da due componenti esperti selezionati fra i funzionari dell'Ente. Se L'Ente non ha al proprio interno personale con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra funzionari di altri enti pubblici, docenti universitari o professionisti, sulla base di designazioni, rispettivamente, dell'Università o degli ordini professionali.

2. La commissione giudicatrice è nominata dal responsabile del settore della struttura organizzativa competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3. Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84, commi 5,6 e 7 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (nel proseguo Dlgs. N. 163).

4. La partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

Articolo 7 – Verifica anomalia delle offerte

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i criteri di individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dal 86 al 89 del Dlgs. N. 163.

2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai

sensi dell'articolo 86, comma 1, del Dlgs. N. 163, come previsto dall'articolo 124, comma 8, dello stesso Dlgs. N. 163.

3. In ogni caso, è valutata, in contraddittorio con gli interessati, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 8 – Divieto di frazionamento

1. Nessun servizio di ingegneria e di architettura e di attività tecnico amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a norma dell'art. 16 del vigente statuto comunale comma 6.